

**D.L. "SOSTEGNI-BIS":
PROROGA VERSAMENTI FISCALI AL 15 SETTEMBRE 2021**

Con la conversione in legge del Decreto Legge 25/5/2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-bis"), operata dalla Legge 23/7/2021 n. 106, è stata disposta una proroga al **15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione**, dei termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30/6/2021 al 31/8/2021.

Non è possibile effettuare i suddetti versamenti entro i successivi 30 giorni, entro il 15/10/2021, con la maggiorazione dello 0,4%.

I soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- 2) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a **5.164.569,00** euro).

La proroga riguarda anche i contribuenti che:

- applicano il regime **forfettario** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti **minimi**");
- presentano altre cause di **esclusione** dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19;
- partecipano a società, associazioni e imprese che devono dichiarare redditi "per **trasparenza**" (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR), ovvero i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato), i soci di società di capitali "trasparenti".

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

Nel rispetto delle suddette condizioni (svolgimento di attività con ISA e ricavi non superiori a 5.164.569,00 euro), la proroga è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono dal 30/6/2021 al 31/8/2021, ad esempio le società di capitali che hanno approvato il bilancio al 31/12/2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Versamenti che rientrano nella proroga

Sono i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

- il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- il saldo 2020 dell'addizionale regionale IRPEF e dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 della "cedolare secca sulle locazioni";
- il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;

- il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);
- le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2020 e l'eventuale primo acconto 2021 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);
- l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

La proroga al 15/9/2021 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2020 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2021). Qualora questo versamento non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16/3/2021, potrà essere effettuato entro il 15/9/2021, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione fino al 30/6/2021. Il versamento del saldo IVA 2020 entro il 15/9/2021 deve quindi essere maggiorato dell'1,6%.

La proroga si applica anche al versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS e dai soci di srl, artigiane o commerciali interessate dalla proroga.

La proroga si applica anche al versamento del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

I soggetti non interessati dalla proroga dei versamenti

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti rimangono fermi i termini ordinari del **30/6/2021**, senza la maggiorazione dello 0,4%, ovvero del **30/7/2021**, con la **maggiorazione dello 0,4%**.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Aggiornato al 25 luglio 2021